



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 30.05.2018

Info 56 (R)/05.18/Aggiornamento su classificazione rifiuti HP14 e applicazione dal 5 luglio  
Regolamento 2016/1179 - Nota di Confindustria

<p style="text-align: center;"><b>CLASSIFICAZIONE RIFIUTI HP14: DAL 5 LUGLIO 2018 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE NOTA DI APPROFONDIMENTO DI CONFINDUSTRIA</b></p>
---

Facciamo seguito alla nostre precedenti informative sulla questione (**in calce alla presente riportate**) per ricordare che **a partire dal prossimo 5 luglio 2018**, si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede l'applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall'accordo ADR **per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14**.

Come noto, in Italia, la classificazione HP14 ai rifiuti era attribuita applicando i criteri fissati dalla normativa ADR ("*Accord Dangereuses Route*"), la quale, a sua volta, si basa sulle modalità di classificazione stabilite dal Regolamento 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. "Regolamento CLP"). Tuttavia, dallo scorso **1 marzo 2018**, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1179/2016 che modifica il Regolamento CLP, andando indirettamente a incidere sulla normativa ADR. Pertanto, in virtù di questa modifica, alcuni rifiuti possono essere diventati pericolosi per ecotossicità, o perdere tale caratteristica e tale situazione si protrarrà fino al 4 luglio, dal momento che, appunto, il 5 luglio entrerà in vigore la normativa europea 997/2017.

Alla luce di ciò, Confindustria ha predisposto una nota in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti predisposta da Confindustria, che fornisce delle indicazioni operative per l'attribuzione della caratteristica HP14 fino al 4 luglio 2018 e dal 5 luglio 2018.

Alleghiamo la nota di Confindustria, oltre ai precedenti allegati relativi alle ns. precedenti infoAMIS (note dell'Ordine dei Chimici, del MATTM e della Commissione Europea).

\*\*\*\*\*

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Info/ 35 (R)/03.18/Aggiornamento su classificazione rifiuti e applicazione Regolamento 2016/1179 - Nota interpretativa Ordine dei Chimici

**Data:**Wed, 11 Apr 2018 12:10:03 +0200

**Mittente:** Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 (CLP)  
CARATTERISTICA HP14  
ORIENTAMENTI COMUNITARI**

Ritorniamo sull'argomento della discussa questione dell'applicabilità del Regolamento 2016/1179/CE che modifica le modalità di valutazione di pericolosità di sostanze e miscele, che ha avuto di recente diversi sviluppi (la nota dei Chimici e prima i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente), come dalle info sotto riportate, per segnalare anche l'ultima **Rettifica UE che, con la Comunicazione del 9 aprile 2018**, ha espresso opinioni tecniche sull'applicabilità della disciplina comunitaria.

L'UE ritorna sulla classificazione delle **sostanze contenenti rame** e lo fa rettificando il **regolamento (UE) 2016/1179**, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, il cosiddetto **CLP**.

Nella rettifica l'UE interviene sostenendo , in sintesi, che *“è tuttavia opportuno **non includere i proposti fattori-M concernenti il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione**”*.

Va rilevato che la “Comunicazione”, in base all'ordinamento giuridico UE, non costituisce fonte di diritto, inoltre la stessa UE nel documento precisa che gli orientamenti forniti in questa comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia Europea.

Per gli interessati agli approfondimenti si allega la Comunicazione della Commissione UE in oggetto, inoltre sono riportati anche la Nota del MATTM e la Nota interpretativa del Consiglio dell'Ordine dei Chimici

.....  
----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Info(R)/23/03.18/Aggiornamento su classificazione rifiuti e applicazione Regolamento 2016/1179 - Nota interpretativa Ordine dei Chimici

**Data:**Wed, 7 Mar 2018 12:39:04 +0100

**Mittente:** Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E APPLICAZIONE DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 (CLP).  
ULTERIORI SVILUPPI CON LA NOTA INTERPRETATIVA  
DELL'ORDINE DEI CHIMICI SUL PERIODO TRANSITORIO**

Ritorniamo sull'argomento (di cui alla mail sotto riportata contenente l'informativa diffusa la settimana scorsa sulla materia) per informare che, oltre la **Nota interpretativa ufficiale del Ministero (Prot. 000322 del 28.02.2018)**, **anche il Consiglio nazionale dei Chimici, nella stessa data, ha diffuso una Nota interpretativa** (allegata) sull'entrata in vigore (dallo scorso 1° marzo) e l'applicabilità del Regolamento 2016/1179/CE che modifica le modalità di valutazione di pericolosità di sostanze e miscele.

Le due note interpretative sono contemporanee e non in contrasto tra loro, infatti l'interpretazione ministeriale, in realtà, chiarisce i casi di utilizzo del fattore "M" per le sostanze e miscele con composti di rame ma nulla aggiunge di specifico riguardo all'applicabilità anche per la classificazione dei rifiuti, mentre la nota interpretativa dei Chimici entra più nel merito, analizzando il sovrapporsi fra i diversi quadri normativi esistenti dei regolamenti europei e della legislazione italiana e si sbilancia sulla applicabilità in materia di classificazione dei rifiuti.

Invitando alla lettura della Nota, in quanto contenente considerazioni basate su concetti molto tecnici, in sintesi si pone l'attenzione su alcuni concetti interpretativi contenuti nel documento:

- la normativa europea delle sostanze e miscele pericolose (Regolamento CLP) esclude dal campo la sua applicazione ai rifiuti (rif.: art. 1, c. 3, Reg 1272/2008);
- la normativa nazionale in merito alla classificazione dei rifiuti (DL 78/2015 convertito con L. 125/2015) impone, per la valutazione di pericolo dei rifiuti HP14, i criteri dell'ADR, quindi anche la valutazione del fattore "M", ma solo in via provvisoria sino all'entrata in vigore del Regolamento 2017/997/CE, che invece esclude l'applicabilità dei fattori "M" dal 5 luglio 2018. Pertanto resterebbe una finestra dal 1 marzo al 4 luglio 2018 che potrebbe far ritenere applicabile anche ai rifiuti la valutazione del fattore "M", se pur solo in presenza di composti di rame;
- questa interpretazione dell'applicabilità transitoria del regolamento CLP alla classificazione dei rifiuti in realtà, sempre a parere del Consiglio dei Chimici, non è corretta, perchè la scelta del legislatore europeo di non prevedere i fattori "M" per la valutazione dei rifiuti è fondata su valutazioni approfondite e non può essere ignorata dagli stati membri se pur per un periodo "transitorio";
- la normativa specifica sui rifiuti stabilisce criteri di classificazione rifiuti che sono quelli della Decisione 200/532/CE, la quale prevede rifiuti pericolosi assoluti e rifiuti non pericolosi assoluti per i quali non c'è quindi bisogno di valutazione del fattore "M", e quelli della Direttiva 2008/98/CE, che prevede una valutazione di pericolosità indipendentemente dalla concentrazione limite specifica prevista dal Regolamento CLP;
- infine, sempre la nota, ritiene che sia "deontologicamente corretto riferirsi, anche prima del termine perentorio di entrata in vigore del Reg. UE 2017/997 (5 luglio 2018), al contenuto stesso e, più in generale, all'allegato III della Dir. 2008/98/CE, poiché il quadro normativo

nazionale in materia di attribuzione di codici EER, e pericolosità dei rifiuti, è incoerente col preminente quadro normativo europeo”.

Nella lettera di presentazione della Nota il Consiglio nazionale dei Chimici invita quindi gli Enti preposti (in indirizzo: Ministeri Ambiente e Salute, Commissioni Parlamentari di Ambiente e Territorio, Presidenza del Consiglio) a porre in essere ogni azione di competenza, tenendo in debito conto di quanto espresso in essa.

\*\*\*\*\*

Il 02/03/2018 11:18, Associazione Amis ha scritto:

<p style="text-align: center;"><b>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON CARATTERISTICA HP14 CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DEL MATTM ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 (CLP) IN VIGORE DAL 1° MARZO 2018</b></p>
---

In vista dell'entrata in vigore al 1° marzo del Regolamento CE n. 1179/2016 (relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele “Clp”), che introduceva, in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, l'adozione dei “fattori M”, molti impianti di smaltimento dei rifiuti avevano ritenuto di richiederne l'applicazione con l'aggiornamento del modello di caratterizzazione di base.

In realtà prima di dare informativa in merito all'applicabilità del Regolamento in questione, l'AMIS ha atteso chiarimenti interpretativi del Ministero che sono sopraggiunti, a seguito delle richieste di molte associazioni del settore, con la nota ufficiale Prot. 000322 firmata il 28.02.2018 (allegata).

Il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto necessario prendere una **posizione netta in merito al rapporto tra la disciplina della classificazione delle sostanze (Clp) del Regolamento in questione e i rifiuti**, questo perché altrimenti molti rifiuti, con l'applicazione del “fattore M”, sarebbero diventati pericolosi ma solo per una finestra temporale dal 1 marzo al 1° luglio 2018, data in cui si dovranno utilizzare, sempre ai fini della caratterizzazione HP14, il **Regolamento 2017/997 che invece esclude dal calcolo tali “fattori M”**.

La Nota ministeriale quindi interviene, premettendo una disquisizione sulla discrepanza tra la versione italiana e la versione inglese del quinto considerando del Regolamento relativamente alle sostanze contenenti rame, a confermare la validità esclusiva della versione inglese, secondo la quale **l'uso del fattore M è “obligatory” (obbligatorio) per la determinazione della sol tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.**

Alla luce di questi chiarimenti gli operatori interessati potranno estendere la nota ministeriale alla conoscenza degli impianti di smaltimento rifiuti.